

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 585211

del: 22/10/2025

Oggetto: DECRETO REGIONALE N. 14740 DEL 21/10/2025 “MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE”;
INDICAZIONI OPERATIVE.

Numero allegati: 5

Nome file allegati: Segnatura.xml
RL_RLAOOG1_2025_9635.pdf
Allegato_A.pdf
Comunicazione regioni focolaio HPAI 21ottobre 25_signed.pdf
Decreto14740 del 21.10.2025 (1).pdf

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA
ATS DI REGIONE LOMBARDIA

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
FILIERE AVICOLE

COLDIRETTI LOMBARDIA
CIA LOMBARDIA
COPAGRI
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
ARAL
ASSOAVI
GOBBI FRATTINI
UNAITALIA
AMADORI
VERONESI
NOSTRANELLO
POLLOMONTEVERDE
ANSPAR

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE
ANIMALE - UFFICIO 3

ALLA DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE
E FORESTE ANDREA MASSARI

AI RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI
REGIONI E PP.AA.

AL COMANDO REGIONALE
CC FORESTALE LOMBARDIA

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE
PER L'INFLUENZA AVIARIA (CRN-IA)
IZS DELLE VENEZIE

IZSLER

OEVRL

Oggetto: Decreto Regionale n. 14740 del 21/10/2025 “Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale”. Indicazioni operative.

Si trasmette Decreto n. 14740 del 21/10/2025 con il quale sono adottate sul territorio regionale le misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) che integra e sostituisce le misure disposte con le note regionali protocolli 35504 e 35512 del 16/09/2025 – 39236 del 09/10/2025 – 39955 del 13/10/2025.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per la **movimentazione di animali da Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) per HPAI** in accordo alle regioni Veneto e Emilia-Romagna:

- 1) le Filiere dovranno trasmettere ai Servizi Veterinari delle ATS competenti, con congruo anticipo, la propria programmazione delle macellazioni/movimentazioni, al fine di consentire ai Servizi medesimi l'esecuzione della suddetta attività di controllo e campionamento nei tempi previsti;
- 2) per quanto concerne le movimentazioni di pollame (tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi) da allevamenti siti in ZUR verso **macelli extra-regionali**, dovrà essere inviata richiesta all'indirizzo deroghe_hpai_lombardia@regione.lombardia.it al fine dell'acquisizione del parere di competenza da parte della Regione di destino;
- 3) in deroga al precedente punto, nel caso di movimentazioni verso i macelli della Regione Veneto ed Emilia-Romagna (giudicati da tali Regioni idonei a ricevere da ZUR), la ATS di partenza provvederà direttamente a rilasciare la deroga alla movimentazione previo rispetto del protocollo previsto, trasmettendola alla filiera interessata e alle ATS/ASL di destinazione; non sarà necessario attendere il nulla osta della Regione o della ATS di destino. Eventuali aggiornamenti negli elenchi dei macelli sotto riportati verranno comunicati per vie brevi. Nel precisare che l'elenco dei macelli designati per Regione Lombardia, già idonei alla ricezione da zona di sorveglianza, è pubblicato alla pagina dedicata:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/influenza-aviaria/influenza-aviaria>

Si comunica che tutti gli stabilimenti di macellazione della Regione Veneto sono ritenuti idonei e, quanto alla Regione Emilia-Romagna, si riportano di seguito in dettaglio:

Approval Number	Denominazione sede operativa	Comune	Prov	Ufficio Veterinario
CEIT0376M	AVICOLA VALTIDONE	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	AUSL PIACENZA
CEIT02227M	F.LLI POLDI ALLAI	POVIGLIO	RE	AUSL REGGIO EMILIA
UEIT0301M	LE CASTELLANE	CASTELVETRO	MO	AUSL MODENA
UE IT 0 202 M	AVICOLA ARTIGIANA S.R.L.	TRESIGNANA	FE	AUSL FERRARA
UE IT 0 21 M	AVI.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CESENA	FC	AUSL ROMAGNA – FORLI'-CESENA
UE IT 0 27 M	C.A.F.A.R. SOCIETA' AGRICOLA	GATTEO	FC	AUSL ROMAGNA – FORLI'-CESENA

- 4) Per quanto concerne le movimentazioni di **pulcini di un giorno nati da uova provenienti da ZUR**:
 - la ATS competente sull'incubatoio deve aver verificato preliminarmente che presso lo stesso esista la effettiva possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR dalle altre; in caso contrario tutte le uova sono da intendersi come provenienti da ZUR. Dell'esito di tale verifica deve essere data informazione dalla ATS competente sull'incubatoio all'ATS di destinazione in occasione del primo invio;

- per pulcini destinati ad allevamenti siti sul territorio regionale: al fine del rispetto di quanto indicato al paragrafo A, punto 11 dell'Allegato A, fatto salvo il divieto di accasamento di pollame in allevamenti siti in ZP/ZS e tenuto conto della regolamentazione degli accasamenti negli allevamenti di tacchini da carne siti in ZUR, la Filiera trasmette (con congruo anticipo) la programmazione di invio pulcini per accasamento sia alla ATS competente sull'incubatoio che alla ATS di destino, mettendo in cc la Regione all'indirizzo deroghe_hpai_lombardia@regione.lombardia.it. Nella comunicazione dovrà essere specificato se trattasi di pulcini nati da uova provenienti da ZUR (no ZP/ZS) o, in accordo alle verifiche della ATS, da uova non separate da uova deposte in ZUR, in modo che la ATS di destino provveda a porli in vincolo presso l'allevamento per 21 giorni, al fine di attuare la sorveglianza per HPAI a cadenza settimanale. Nel caso in cui l'allevatore e/o le ATS rilevino sospetti e/o non conformità nell'allevamento di provenienza delle uova o in quello di destino, le movimentazioni dovranno essere immediatamente bloccate, dandone informazione a tutti gli interessati, fino all'esito favorevole degli approfondimenti di competenza;
- se destinati ad allevamenti siti sul territorio extra-regionale: la Filiera trasmette (con congruo anticipo) la programmazione di invio pulcini per accasamento alla ATS competente sull'incubatoio e alle ASL di destino e in conoscenza alla Regione di provenienza (per Regione Lombardia all'indirizzo deroghe_hpai_lombardia@regione.lombardia.it) e alla Regione di destino. Nella comunicazione dovrà essere specificato se trattasi di pulcini nati da uova provenienti da ZUR (no ZP/ZS) o, in accordo alle verifiche della ATS presso l'incubatoio, da uova non separate da uova deposte in ZUR, in modo che la ASL di destino provveda a porli in vincolo presso l'allevamento per 21 giorni, al fine di attuare la sorveglianza per HPAI a cadenza settimanale. Nel caso in cui, da verifiche preliminari da parte delle ASL di destino, emergessero elementi ostativi all'accasamento dei pulcini in oggetto (es. allevamento sito in zona di restrizione, o soggetto a divieto di accasamento perché in ZUR, o a seguito di provvedimento regionale/locale, etc.), dovrà esserne data immediata comunicazione alla Regione, alla ATS competente sull'incubatoio di partenza e alla Filiera.

Con l'occasione si trasmette nota del Ministero della Salute protocollo DGSA 30583 del 21/10/2025 che informa della attuale situazione epidemiologica, invitando tutti alla massima attenzione e al rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza.

Distinti saluti.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

Decreto14740 del 21.10.2025 (1).pdf

Allegato_A.pdf

Comunicazione regioni focolaio HPAI 21ottobre
25_signed.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707



Regione Lombardia

DECRETO N. 14740

Del 21/10/2025

Identificativo Atto n. 1116

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

MISURE STRAORDINARIE A SEGUITO DI FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE.

L'atto si compone di diciannove (19) pagine di cui
quattordici (14) pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

VISTI:

- il Regolamento 429/2016/UE (Regolamento di Sanità Animale, "Animal Health Law"), il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTI inoltre,

- il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;
- il Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
- il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, recante "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/3333 del 06/07/2020 "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria", la quale, tra le altre cose, riporta negli allegati I e II rispettivamente la "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione" e la "Zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione" del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, come da ultimo confermate al Ministero della Salute con nota Protocollo G1.2022.0047965 del 21/11/2022;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025;

EVIDENZIATE le conferme, da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), di positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tre allevamenti di tacchini da carne siti nella provincia di Verona, che si trova a confine con il territorio lombardo, con conseguente inclusione di alcuni comuni della provincia di Mantova in zona di sorveglianza;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che:

- l'autorità competente può istituire zone di ulteriore restrizione ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687;
- ai sensi dell'art. 19, comma 4, del citato D.Lgs. 220/2024, qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le Regioni competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale;

VISTI gli esiti della Unità di crisi regionale, convocata dal Servizio Veterinario della Regione Veneto il 14 ottobre 2025, nella quale è stato convenuto dalla stessa Regione Veneto, Regione Lombardia e Ministero della Salute, sentito il parere del CRN-IA, di istituire una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente parte della provincia di Verona e parte della provincia di Mantova;

VISTO il Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 15 ottobre 2025 recante istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) per influenza aviaria ad alta patogenicità, trasmesso con prot. n. 0030074-16/10/2025-DGSA-MDS-P, con il quale viene istituita, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687, una ZUR comprendente i Comuni riportati in Allegato 1 al medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che il provvedimento del Ministero della Salute, di cui al paragrafo precedente, prevede che nella ZUR le Regioni Lombardia e Veneto adottino le misure previste dalla sezione 3 del regolamento (UE) 2020/687 ed eventuali deroghe previste dall'articolo 23 lettera a), facendo salve le misure previste dall'articolo 19 del D.Lgs. n.136/2022 per le Zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito della conferma di focolai H5N1 in stabilimenti di pollame;

RITENUTO pertanto necessario adottare urgenti misure sanitarie integrative rispetto alle disposizioni regionali già in essere, al fine di scongiurare il rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria nelle zone ad elevata densità avicola, a tutela della salute animale e della sanità pubblica;

EVIDENZIATO che le misure adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica nonché in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia (OEVR);



Regione Lombardia

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICHIAMATI:

- il “Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura”, di cui alla DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 “Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale”;
- il “Piano sociosanitario integrato lombardo 2024-2028”, strumento di programmazione unico e integrato del sistema sociosanitario regionale, approvato con DCR n. 395/2024;
- le “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025” di cui alla DGR n. 3720/2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, di cui alla DGR n. 3837 del 31 gennaio 2025, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- le “Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del reg. (UE) 2017/625 – Anno 2025”, di cui al Decreto n. 2736/2025;

VISTE:

- la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

DECRETA

1. **di approvare** l'Allegato A “Misure straordinarie di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale” del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** che le misure previste dal presente provvedimento sono direttamente applicabili, restano in vigore fino al 30/11/2025, e potranno essere prorogate o modificate sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
3. **di notificare** il presente provvedimento al Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle ATS, alle Organizzazioni



Regione Lombardia

Professionali di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;

4. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
5. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul BURL, nonché sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

MISURE STRAORDINARIE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ (HPAI) SUL TERRITORIO REGIONALE

A) Misure da applicare in Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR)

Fatte salve le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS e quanto già previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333,

1. nei comuni della Regione Lombardia, ricadenti nella Zona di Ulteriore Restrizione, di cui all'Allegato 1 del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute recante istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione per influenza aviaria ad alta patogenicità protocollo n. 0030074-16/10/2025-DGSA-MDS-P, di seguito definita ZUR, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - a. censimento del pollame negli allevamenti avicoli ordinari;
 - b. chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti avicoli familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - c. pulizia e disinfezione accurata di tutti gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti di origine avicola, prima e dopo ogni utilizzo, con particolare attenzione a ruote, gabbie e superfici contaminate;
 - d. gli automezzi devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo stabilimento. Qualora ciò non fosse possibile, la filiera deve predisporre e comunicare al Servizio Veterinario della ATS competente per territorio sullo stabilimento di partenza, le modalità operative tali da garantire un livello adeguato di biosicurezza;
 - e. l'uscita dall'azienda di carcasse, mangimi, lettieri, pollina, concime o qualsiasi altro materiale suscettibile di trasmettere il virus è consentita solo previa applicazione di idonee misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo il rischio di diffusione;
 - f. verifica della piena efficacia delle misure di biosicurezza, con particolare attenzione ai sistemi di disinfezione, al rispetto dei tempi di contatto dei disinfettanti, all'uso corretto delle zone filtro e alla disponibilità di calzature dedicate o dispositivi equivalenti;
 - g. le vaccinazioni, somministrazioni di farmaci e interventi sugli animali negli allevamenti di tacchini possono essere effettuati solo da personale interno; in caso contrario, il personale esterno deve essere registrato come previsto dal D.M. 30 maggio 2023;
 - h. il carico al macello deve essere effettuato da personale interno, o in alternativa da squadre esterne preventivamente registrate dall'operatore e autorizzate dalla ATS. Le filiere devono garantire l'applicazione di idonee misure di biosicurezza per ridurre al minimo il rischio di introduzione di virus influenzali nei giorni in cui si effettuano i carichi degli animali per il macello
2. nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame e altri volatili in cattività delle specie appartenenti alla categoria del pollame (Allegato I, parte B, Reg. (UE) 2016/429). È altresì vietata la movimentazione di dette specie, allevate nella ZUR, verso manifestazioni ubicate al di fuori della ZUR.

3. è vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento all'interno della ZUR e proveniente dalla ZUR (anche se destinato all'esterno di tale Zona), salvo le attività di reintroduzione di specie autoctone a fini di conservazione della biodiversità, di esercitazione per cani da caccia e la pronta caccia, previa valutazione da parte dei Servizi Veterinari delle ATS competenti;
4. è vietato l'accasamento di tacchini da carne negli allevamenti situati nella ZUR, salvo nei casi sussistano forme di regolamentazione degli accasamenti approvate dal Servizio Veterinario Regionale (es. accasamento degli allevamenti di tacchini per aree omogenee, fermi programmati, modifica alle tipologie produttive).
5. in assenza di pianificazione per aree omogenee, le filiere devono presentare alla Regione la programmazione degli accasamenti per la valutazione e l'eventuale concessione di deroga, sentito l' OEVR e sulla base della situazione epidemiologica; in ogni caso, ai fini della concessione della deroga, non devono essere presenti altri allevamenti avicoli ordinari nel raggio minimo di 3 km;
6. l'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne è subordinato a nulla osta, rilasciato, a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023; Le ATS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezze pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
7. è vietato l'accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini da carne;
8. Sono vietate le operazioni di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quelle finalizzate allo svuotamento completo entro 14 giorni; in ogni caso, per tutti gli allevamenti di broiler, è consentito un solo sfoltimento per capannone ininterrotto; l'ultimo ritiro di ogni capannone deve concludersi entro le 48 ore. Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.;
9. in deroga al punto precedente, le ATS possono valutare ed eventualmente autorizzare tempistiche diverse di svuotamento negli allevamenti di polli da carne, limitatamente a specifiche realtà produttive, subordinatamente all'adozione di protocolli di biosicurezza rafforzati;
10. le filiere devono adeguare la programmazione degli incubatoi alle disposizioni del presente articolo;
11. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla ZUR, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, potrà essere autorizzato dall'ATS competente per territorio sullo stabilimento di partenza, l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'Azienda Locale competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala, il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo;
Non è consentito invio verso SM o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;
12. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687;
13. dagli stabilimenti siti in ZUR, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre e selvaggina da vita è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo ufficiale per la ricerca del virus secondo le modalità riportate **in Allegato 1**;

14. il carico di tutti gli animali di cui alla lettera precedente deve avvenire preferibilmente entro le 96 ore;
15. i capi provenienti da allevamenti siti in ZUR devono essere inviati, in via prioritaria, verso stabilimenti (impianti di macellazione o allevamenti fase deposizione) siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile, potranno essere inviati a stabilimenti siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere; in assenza di accordi formalizzati tra le Regioni interessate, ogni movimentazione (da vita o da macello) da allevamenti siti in ZUR verso il territorio extra regionale deve essere autorizzata dalla Regione competente sullo stabilimento di partenza, previo parere favorevole della Regione di destino;
16. le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR: per quanto concerne i tacchini da carne, la macellazione dei maschi dovrà avvenire entro i 150 giorni di età e la macellazione delle femmine entro i 105 giorni di età, a meno di particolari situazioni contingenti preventivamente segnalate e debitamente motivate. La macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione prontamente comunicata all'ATS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
17. il trasporto della pollina e dei materiali organici provenienti da allevamenti siti in ZUR deve essere effettuato in contenitori chiusi e coperti, evitando percorsi in prossimità di altri allevamenti avicoli.

B) Misure di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente per gli allevamenti ricadenti in ZUR (e le disposizioni vigenti nelle ZP/ZS) e quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, negli allevamenti avicoli siti nei Comuni ricompresi nella "Zona ad alto rischio di introduzione e diffusione" e nella "zona ad alto rischio di introduzione e di maggior diffusione" di cui alla medesima D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, come da ultimo confermate dalla nota Protocollo G1.2022.0047965 del 21/11/2022, di seguito definite zone A e B

1. Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
 - a) negli allevamenti avicoli ordinari, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna, siti nelle zone A e B obbligo di **detenzione al chiuso** di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto;
 - b) negli allevamenti avicoli familiari siti nelle zone A e B, detenzione al chiuso o ove non possibile, adozione delle misure volte a ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici in accordo a quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e dal Decreto 30 maggio 2023;
 - c) **divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona B**; è fatta salva facoltà, in accordo all'evoluzione della situazione epidemiologica, di estendere tale divieto alla zona A con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia. Il divieto non si applica in caso di sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;
 - d) **divieto di partecipazione di pollame proveniente dalla zona B** a fiere, esposizioni, mostre e mercati in territori esterni alla zona B; è fatta salva facoltà, in accordo all'evoluzione della situazione epidemiologica, di estendere tale divieto alla zona A con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia. Il divieto non si applica a volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;

- e) **l'accasamento dei tacchini** da carne nelle zone a rischio, nel rispetto di quanto già previsto alla sezione d) della D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in conformità alla nota DGSAF 0026739 del 06/09/2024 punto 4, è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:
- i. per aree omogenee, quali definite all'allegato A11 alla D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 e richiamate dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria, in maniera da evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio; le filiere provvedono ad una programmazione mensile da trasmettere alla UO Veterinaria che provvede a trasmetterle ai Servizi Veterinari delle ATS competenti;
 - ii. subordinato a nulla osta, rilasciato a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto, da parte dell'operatore, delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023; Le ATS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI nella precedente stagione epidemica (2024-2025) sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezze pre accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole;
- f) gli allevamenti di tacchini da carne devono adottare **cicli produttivi** non superiori a 150 giorni per i maschi e 105 giorni per le femmine. Il nuovo accasamento può avvenire solo dopo un periodo minimo di vuoto biologico di 4 settimane; tempi di vuoto inferiori potranno essere consentiti esclusivamente per garantire il rispetto della ciclizzazione delle aree omogenee;
- g) in zona B, le **vaccinazioni e la somministrazione di farmaci** negli allevamenti di tacchini e pollastre sono effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";
- h) l'invio agli impianti di **macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi** provenienti da stabilimenti posti in **zona B**, nonché l'invio di **pollastre ovaiole per uova da consumo, provenienti da zone A e B** e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'**Allegato 1**;
- i) in **zona B**, il **carico al macello** viene effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30 maggio 2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- j) **Divieto di sfooltimento** negli allevamenti di broiler in **zona B**, salvo quando finalizzato allo svuotamento completo dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni. Sono escluse dai suddetti tempi di svuotamento le aziende di broiler nei cui cicli siano previsti solo due tempi di carico per azienda in unica soluzione (ad esempio carico femmine/pollo leggero e carico maschi/pollo pesante). Qualsiasi anomalia dello stato sanitario o aumento della mortalità deve portare all'immediata interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali.

- k) In deroga alla precedente lettera j, le ATS possono autorizzare tempistiche di svuotamento diverse, limitatamente a specifiche e circoscritte realtà di filiera che non possano rispettare i vincoli indicati ai commi precedenti, stabilendo adeguati protocolli di biosicurezza da seguire.

2. **L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna** nelle Zone A e B, diverse dalla ZUR, è così di seguito regolata:

- a) i rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone A e B, diverse dalla ZUR, incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile, sono consentiti e dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, potrà essere disposta la sospensione dell'immissione della selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile, all'interno della Zona B con eventuale estensione alla zona A, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia; in tale evenienza le prove cinofile dei cani da caccia potranno essere consentite a condizione che avvengano in luogo recintato senza possibilità che gli animali rilasciati a tale scopo abbiano accesso all'esterno; sono escluse dalla sospensione le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità;
- b) l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da zona B, diversa dalla ZUR, è consentita a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
 - i. 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
 - ii. 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
 - iii. i campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

E' fatta salva facoltà di estendere tali misure anche alle provenienze da zona A, a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia.

C) Monitoraggio straordinario dell'influenza aviaria in ZUR e Zona B

- 1. negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, broiler e svezzatori presenti nella zona B e nella ZUR, è disposto un monitoraggio straordinario secondo le modalità indicate nell'Allegato 3. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, l'attività di monitoraggio straordinario potrà, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio regionale e sentito OEVR, essere rimodulata e eventualmente estesa anche agli allevamenti siti in zona A, con apposita comunicazione della UO Veterinaria della DG Welfare della Regione Lombardia;

D) Ulteriori indicazioni per il territorio regionale

1. Su tutto il territorio regionale, ai fini della **gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili**, in accordo alla nota MdS 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, dovranno essere applicate le seguenti procedure:
 - a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
 - i. i volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
 - ii. le ATS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni all'IZS competente al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
 - iii. le ATS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.
 - iv. quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi o altre specie che risultino colpite frequentemente da casi di HPAI (es. cigni, oche, gru);
 - b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:
 - i. prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
 - ii. soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
 - iii. in deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ATS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
 - iv. rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva.
2. L'utilizzo dei **richiami vivi** appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio regionale è regolamentato come segue:
 - a)
 - i. nelle aree del territorio regionale esterne alle Zone A e B e non ricadenti nella ZUR, è consentito l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che negli appostamenti temporanei nel rispetto di quanto previsto dal DDUO

15906/2018 “Attuazione del protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria – Dispositivo dirigenziale Ministero della Salute/DGSAF protocollo n. 0021498-03/09/2018;

- ii. nelle zone A e B è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei e le modalità di utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse, devono rispettare i criteri del successivo punto iii);
 - iii. Criteri specifici per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in zone A e B: negli appostamenti fissi, i richiami vivi in oggetto devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo; in deroga, lo spostamento potrà essere autorizzato dal Servizio veterinario della ATS territorialmente competente a fronte di apposita richiesta motivata (allegato 4) comprensiva di autocertificazione del rispetto di quanto previsto dal DDUO 15906/2018 di attuazione del dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018. L'ATS competente, dato atto della sussistenza dello stato di necessità, provvederà ad autorizzare la movimentazione e ad effettuare, a campione, verifiche sull'effettivo rispetto delle misure di biosicurezza presso il luogo di detenzione abituale. Laddove l'ATS competente sul luogo di detenzione abituale sia diversa da quella di partenza, dovrà essere assicurata comunicazione alla ATS competente sulla destinazione al fine della effettuazione delle verifiche del rispetto delle misure di biosicurezza;
 - iv. L'utilizzo di richiami vivi resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai ripercussioni programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di sul settore avicolo nazionale;
 - v. In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dalla UO Veterinaria della DG Welfare di Regione Lombardia.
- b) al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni comportamentali di cui all'Allegato 5;
- c) i Servizi veterinari delle ATS sono tenuti all'effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;
3. I Servizi Veterinari delle ATS provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le **verifiche delle misure biosicurezza** di cui al D.M. 30/05/2023 sulla base della programmazione di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e al Decreto n. 2736 del 28/02/2025 - Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Reg (UE) 2017/625 – anno 2025;

E) Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento

- i. Ai fini dell'abbattimento degli animali nell'ambito della gestione della IA, le ATS si avvalgono della ditta aggiudicataria della fornitura per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana – regioni Emilia-Romagna e Lombardia, aderendo alla Convenzione di IntercentER “Servizi contro l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame - ARIA_2023_061 attivata in data 9/8/2024; le ATS inoltre stipulano contratti attuativi per il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse presso impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009 valendosi dell'Accordo Quadro aggiudicato con deliberazione n. 379 del 4.9.24 di ATS Valpadana in qualità di capofila per le ATS di Regione Lombardia, nelle more di ulteriore procedura attivata da ARIA;
- ii. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le ATS devono inoltre fare riferimento a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei Dipartimenti Veterinari e Sicurezza alimenti di Origine Animale revisione 2020” adottate con Decreto della DG Welfare della Regione Lombardia n. 13275 del 04.11.2020, trasmesso con nota prot. n. G1.2020.0039106 del 16.11.2020 e alla nota protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025

F) Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'**Allegato 2**:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;
 - ii. il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
 - iii. ogni variazione secondo i parametri dell'allegato 2 durante le attività di carico per il macello o per le movimentazioni uova deve determinare automaticamente le interruzioni delle attività in attesa del riscontro laboratoristico volto ad escludere la presenza di virus HPAI
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base dei sintomi clinici osservati, aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva ed evidenti modifiche della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova:
 - i. notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
 - ii. ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
 - iii. nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ATS, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede

amministrativa della stessa; la filiera si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati, inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

5. Al fine di ottimizzare e velocizzare i flussi informativi in caso di sospetto/conferma focolaio HPAI deve essere garantito quanto previsto dalla nota Regionale Protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025 “Procedure operative e flussi informativi in caso di sospetto/conferma HPAI”
6. Negli allevamenti avicoli dove siano confermati focolai di HPAI, dovrà essere assicurato da parte dell’ATS competente, in accordo alla nota MdS 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, il campionamento entro 24-48 ore di tamponi tracheali e sangue per analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini, ruminanti, camelidi) eventualmente presenti. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 giorni

G) Piani di sorveglianza attiva e passiva nei selvatici

1. L’attività di sorveglianza nei confronti della avifauna selvatica, finalizzata all’individuazione precoce della circolazione dei virus HPAI e alla realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi, è attuata in Regione Lombardia secondo le disposizioni del Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’Influenza Aviaria di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica di cui al Decreto 13852 del 18/10/2021, delle Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale di cui alla DGR 18 marzo 2019 - n. XI/1389 e della nota regionale protocollo n. G1.2025.0034703 del 08/09/2025.

2. Tali attività consistono in:

- i) esecuzione della sorveglianza attiva nell’avifauna selvatica appartenente agli ordini degli anseriformi e caradriformi
- ii) approfondimenti diagnostici da parte di IZSLER, secondo le modalità della nota del Ministero della Salute protocollo n. 0006310-08/02/2024-DGSAF-MDS, su tutti i richiami vivi deceduti o che mostrano segni clinici, con particolare riferimento a forme nervose, aumento della mortalità, stati di malessere generale, variazioni nel consumo di acqua e mangime:
- iii) approfondimenti diagnostici su soggetti deceduti provenienti dal territorio e/o dai CRAS;
- iv) approfondimenti diagnostici, da parte di IZSLER, nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici, in accordo alle indicazioni della nota di Regione Lombardia protocollo n. 23656 del 17/6/2024

Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni, andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

Dagli stabilimenti siti in ZUR, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre e selvaggina da vita è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età).

Questi criteri, individuati sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore, sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ oppure mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone, inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia inclusa la fase pollastra.** Uno o più dei seguenti sintomi: mortalità 2-3 volte superiore al giorno precedente nel singolo capannone, calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità “fisiologica”. Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Mortalità 2-3 volte superiore rispetto al giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione** siti **in zona B e in ZUR**, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

Gli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione da sottoporre a controllo sono selezionati dalle ATS competenti per territorio, nel rispetto del raggiungimento delle numerosità campionarie, dagli elenchi di dettaglio predisposti periodicamente dal Centro di Referenza e trasmessi dalla UO Veterinaria ai Servizi Veterinari delle ATS coinvolte.

- ii. Il campionamento negli allevamenti di **broiler** dovrà essere eseguito in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni siti in zona B e in ZUR.
Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione, anche ai fini del successivo inoltro alle ATS competenti per territorio.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “**svezzatori**” siti in zona B e in ZUR devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.

Allegato 4 – fac simile

A

Distretto Veterinariodella ATS di...(competente
per territorio sull'appostamento)
.....

Distretto Veterinariodella ATS di ...(competente per
territorio sulla destinazione, se diverso dal precedente)
.....

Io sottoscritto (nome e cognome)

chiedo

autorizzazione alla movimentazione dei volatili da richiamo appartenenti all'Ordine dei Caradriformi e degli
Anseriformi presenti nell' appositamente fisso di caccia sito nel Comune di
.....in località.....

.....

verso la sede di detenzione

per le seguenti motivazioni:

Mi impegno a garantire le norme di biosicurezza definite nel DDUO N.15906 del 05/11/2018 “Attuazione del
protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell'attività ve-
natoria - dispositivo dirigenziale Ministero della Salute/DGSAF protocollo n.0021498-03/09/2018”.

Data..... firma
.....

*Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, chiunque rilascia dichiara-
zioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso, esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali*

Allegato 5

Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre, proteggendosi con adeguati DPI (es. guanti e mascherina) ,le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ATS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R. 7

Registro – Classif:

I.1.a.e/2025/21

Allegati:

Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

IZS delle Venezie
CRNIA

e.p.c. II.ZZ.SS.

Associazioni del settore avicolo

FNOVI – SIVEMP - ANMVI
LORO SEDI

Oggetto: aggiornamento situazione epidemiologica focolai di HPAI sul territorio nazionale

In relazione all'oggetto si comunica che ad oggi sono 6 i focolai di HPAI del sottotipo H5N1 confermati alla data del 20 ottobre 2025 sul territorio nazionale.

Oltre ai casi confermati nel Comune di Povoletto (UD) e Oppeano (VR) sono stati accertati altri 4 focolai di cui due in allevamenti di tacchini nel Comune di Isola della Scala (VR), uno in Provincia di Alessandria in un allevamento di riproduttori di polli da carne e uno infine in un allevamento familiare a Minerbio (BO). In data 21 ottobre c.a. si è appreso che anche un secondo allevamento di riproduttori in provincia di Alessandria nei pressi del precedente focolaio è in attesa di conferma da parte del Centro di riferimento nazionale per l'influenza aviaria (CRN IA) di Padova.

In quasi tutti questi allevamenti è stato riscontrato un aumento di mortalità iniziato spesso in maniera subdola mentre in alcuni casi la conferma è arrivata grazie ai controlli pre carico per il macello.

La DGSA ha disposto la creazione di una ZUR (zona di ulteriore restrizione) che comprende territori delle regioni Veneto e Lombardia nella quale l'autorità competente regionale e locale hanno disposto il blocco momentaneo degli accasamenti dei tacchini, divieto di sfoltimento negli allevamenti di broiler, sospensione di fiere e mercati.

I virus coinvolti nei focolai di Povoletto (UD) e Isola della Scala (VR) differiscono da quelli precedentemente riscontrati nei focolai della prima fase epidemica 2024-25 e anche da quelli circolanti in Europa nel periodo estivo. Gli studi filogenetici effettuati dal CRN IA insieme ai dati epidemiologici raccolti fanno propendere quale causa dei focolai delle introduzioni primarie causate da uccelli selvatici.

Tra i fattori di rischio sono stati rilevati la vicinanza ad aree umide nonché la possibile mancata osservazione delle previste misure di biosicurezza da parte degli operatori.

Ciò premesso si rinnova la richiesta a codeste Regioni e Province autonome, insieme alle Associazioni di categoria, di favorire la verifica della scrupolosa adozione delle misure di biosicurezza negli stabilimenti avicoli e di sensibilizzare gli operatori a segnalare ai servizi veterinari delle AA.SS. LL eventuali sospetti in particolare connessi a rialzi di mortalità anche minimi e con contestuale presenza di animali sani e normale consumo di mangime.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini